



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Provincia di Venezia -

Allegato alla delibera di C.C. N. 39 del 26.06.2008

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI**

INDICE:

CAPO I°	FINALITA'	pag.	3
CAPO II°	PROCEDURE		3
CAPO III°	SETTORI D'INTERVENTO		4
CAPO IV°	SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI		4
CAPO V°	CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE		5
CAPO VI°	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE		7
CAPO VII°	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO		8
CAPO VIII°	SVILUPPO ECONOMICO		8
CAPO IX°	ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE		9
CAPO X°	TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI		9
CAPO XI°	DISPOSIZIONI FINALI		10
CAPO XII°	L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA		10

CAPO I° FINALITÀ

Art. 1

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Ai fini del presente regolamento si intendono finanziamenti e benefici economici anche le concessioni a titolo gratuito di spazi e immobili comunali, nonché le esenzioni dal pagamento di canoni e tariffe o la fornitura di trofei, targhe o altri oggetti da utilizzare quale premio o a sostegno delle manifestazioni.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni finanziarie e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che gli stessi riferiscono.

Art. 3

I contributi concessi dall'Amministrazione comunale si dividono in:

- contributi ordinari per la gestione corrente delle attività sociali dell'organismo richiedente.
- contributi straordinari a sostegno di iniziative a carattere occasionale e di interesse della collettività

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 5 (stralciato)

CAPO II° PROCEDURE

Art. 6

1. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni possono presentare le loro richieste al Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente per i contributi ordinari e per i contributi straordinari almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale si richiede il contributo.

2. La Giunta Comunale stabilisce nel P.E.G. il piano di riparto delle risorse a tal fine destinate e lo può rivedere o modificare, in corso d'anno al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi. I tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, sono di norma quelli stabiliti per gli atti amministrativi in genere

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi di carattere straordinario sui quali interviene la giunta Comunale

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. (stralciato)

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che, il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 02.05.1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6.

2. (stralciato)

3. La Giunta comunale, tenuto conto degli

obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano in sede di approvazione del PEG.

4. (stralciato)

Art. 9

Il settore competente predisporre, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema per l'attribuzione definitiva dei contributi.

Nella determina sono, inoltre, elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi dell'esclusione stessa.

CAPO III° SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE;
- b) ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO;
- e) ATTIVITÀ PER LA TUTELA DI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI;
- d) CULTURA, INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI;
- e) SVILUPPO ECONOMICO;
- f) TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che, per la loro finalità, sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che L'Amministrazione assume per i servizi da essa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32. secondo comma, lettera g, della legge 08.06.1990. n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV° SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a favore della popolazione del Comune.

La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno sei mesi la richiesta d'intervento.

2. Le concessioni di cui al primo comma ed in particolare alla lettera e) e d) si intendono attribuite a soggetti che non abbiano istituzionalmente "finalità di lucro".

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati comunali per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto a solidarietà.

4. Sono, altresì, escluse dai benefici di cui al comma primo:

- a) le associazioni che praticano lo sfruttamento o che usano violenza agli animali;
- b) le associazioni che organizzano manifestazioni rumorose o inquinanti.

CAPO V°
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. I soggetti di cui all'art. 11 che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere. Nella predetta dichiarazione dovrà essere, inoltre, precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; nel qual caso dovrà essere precisato l'importo del contributo e il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

Qualora questa risultasse inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione..

4. Per i sussidi a persone fisiche che versano in situazioni disagiate a carattere ricorrente, l'erogazione verrà effettuata secondo le modalità previste nell'apposito regolamento per i Servizi sociali.

Art. 13

Per gli enti, pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di contributi ordinari è richiesta l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni e la richiesta stessa deve essere corredata, per il primo anno di attività, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.

Per la richiesta presentata dopo il primo anno di attività, o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale

e' stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi ordinari viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo e' richiesto, con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i Comitati che richiedono la concessione di un contributo straordinario, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi straordinari, viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto.

Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddetta dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone, o che saranno messi a disposizione gratuitamente dal Comune stesso, o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto ne' concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di

gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'arti 13.

2. Il Comune rimane, comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari, o che, comunque, necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali e' stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono, avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare, dagli

atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune, per la realizzazione di manifestazioni, iniziative a progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. La concessione del patrocinio da parte del Comune a manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale, mediante comunicazione del Sindaco.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere, eventualmente, richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio del Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI°

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Eliminato perché oggetto di specifico regolamento

Art. 17(stralciato)

Art. 18 (stralciato)

Art. 19 (stralciato)

CAPO VII°

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 20

1. I contributi ordinari del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune può concedere contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio

della comunità.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure precedentemente indicate.

Art. 21

1. La gestione degli impianti, e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

CAPO VIII° SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante contributi ordinari e straordinari, in particolare, rivolti:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio Comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune nel rispetto delle finalità di cui al T.U.EE.LL. e allo Statuto comunale.

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore e aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti un numero significativo delle aziende predette.

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico delle produzioni tipiche locali che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) contributi annuali a favore delle associazioni Pro-Loco e di altri organismi, volontariamente costituitisi, per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. il concorso del Comune per la realizzazione

delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto della concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma, in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi straordinari per le finalità di cui al primo comma avviene con osservanza delle modalità previste dal presente regolamento.

Il contributo del Comune non può essere, in alcun caso, superiore all'80% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per lo sviluppo e l'economia della comunità.

5. (stralciato)

CAPO IX° ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative nell'ambito culturale ed educativo dell'istruzione e delle politiche giovanili di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano a sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

f) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono, nell'ambito comunale, l'effettuazione di attività a favore dei giovani.

Art. 24

1. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi straordinari per le finalità di cui all'articolo precedente non possono essere superiori all'80% delle spese, al netto degli incassi, risultante dai rendiconti, documentati, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure previste dal presente regolamento.

CAPO X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi volontari che operano per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili alla loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di al

presente regolamento.

CAPO XI° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo il provvedimento di approvazione.

2. Il segretario comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici Comunali, la pubblicazione secondo la vigente normativa.

Il presente "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI" è stato:

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 26.02.1992, N. 18;

trasmesso alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia il 16.03.1992. n. 1836;

interloquuto dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con ordinanza del 02.04.1992, n. 1836/C;

Forniti chiarimenti, integrazioni e modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale 13.05.1992, N. 50;

Esecutiva alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il 25.05.1992, con ordinanza n. 3140/AP.

Pubblicato all'albo Pretorio il 11.06.1992.

Capo XII (stralciato)